



REGOLAMENTO DELLE FACOLTÀ

ALLEGATO "A" AL D.R. 20 GIUGNO 2017, N. 1

SOMMARIO

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Finalità**
- Art. 2 – Ambito di applicazione**
- Art. 3 – Compiti della Facoltà**
- Art. 4 – Organi della Facoltà**
- Art. 5 – Articolazioni della Facoltà**

**TITOLO II
IL GOVERNO DELLA FACOLTÀ**

- Art. 6 – Il Preside**
- Art. 7 – Il Consiglio di Facoltà – composizione –**
- Art. 8 – Il Consiglio di Facoltà – competenze –**
- Art. 9 – Il Consiglio di Facoltà – funzionamento delle sedute –**
- Art. 10 – I Coordinatori dei Corsi di Studio e i Gruppi di Gestione AQ**
- Art. 11 – La Commissione Paritetica Docenti-Studenti – composizione -**
- Art. 12 – La Commissione Paritetica Docenti-Studenti – competenze -**
- Art. 13 – Altre Commissioni e i Comitati di Indirizzo**

**TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA**

- Art. 14 – Offerta didattica**
- Art. 15 – Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio**
- Art. 16 – Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio**
- Art. 17 – Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio**
- Art. 18 – Iscrizione ai Corsi Singoli**
- Art. 19 – Crediti Formativi Universitari**
- Art. 20 – Corsi di Perfezionamento Scientifico e di Alta Formazione permanente e ricorrente**

**TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 21 – Entrata in vigore**
- Art. 22 – Modifiche al Regolamento**



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto, del Regolamento Generale e Didattico di Ateneo, l'organizzazione, le attività e il funzionamento delle Facoltà dell'Università degli Studi "Guglielmo Marconi".

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture organizzative della Facoltà, ivi comprese quelle dei Corsi di Studio di cui la Facoltà è struttura didattica responsabile.

Articolo 3

Compiti della Facoltà

1. La Facoltà gode di autonomia scientifica e didattica in accordo con quanto stabilito dalle Leggi, dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. Compito primario della Facoltà è quello di promuovere e organizzare l'attività didattica, offrendo una formazione culturale di elevata qualità, finalizzata al conseguimento dei titoli accademici.
2. La Facoltà provvede quindi a programmare, organizzare e coordinare le attività didattiche di competenza, assicurandone il corretto svolgimento e favorendo tutte le iniziative che possano portare ad un incremento qualitativo e quantitativo dell'offerta didattica.
3. La Facoltà, in collaborazione con il mondo del lavoro e dell'impresa, promuove occasioni di dibattito e di elaborazione congiunta di progetti formativi. La Facoltà promuove altresì altre attività culturali e attività di orientamento rivolte agli studenti.
4. Le iniziative che coinvolgono l'attività istituzionale della Facoltà devono essere comunicate ed eventualmente autorizzate dagli Organi Accademici competenti.

Articolo 4

Organi della Facoltà

1. Sono organi della Facoltà:
 - a) il Preside;
 - b) il Consiglio di Facoltà.
2. Svolgono funzioni consultive e propositive all'interno della Facoltà:
 - a) i Coordinatori dei Corsi di Studio e i Gruppi di Gestione AQ/Gruppi di Riesame dei Corsi di Studio;
 - b) la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

Articolo 5

Articolazioni della Facoltà

1. Costituiscono articolazioni della Facoltà:
 - a) i Corsi di Laurea;
 - b) i Corsi di Laurea magistrale;
 - c) le Scuole di Specializzazione (se istituite), e ogni altro Corso di Studio attivato.



TITOLO II
IL GOVERNO DELLA FACOLTÀ

Articolo 6
Il Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà.
In particolare il Preside:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;
 - b) vigila sull'osservanza delle norme di Legge, di Statuto e di Regolamento in materia didattica;
 - c) cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della Facoltà;
 - d) è membro di diritto del Senato Accademico;
 - e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di Legge, di Statuto e di Regolamento.
2. Il Preside viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i Professori di ruolo, Ordinari e Associati, Professori Straordinari e Professori a contratto, che svolgono l'attività didattica e di ricerca nell'Ateneo.
3. Il Preside dura in carica tre Anni Accademici e può essere rinominato.
4. In caso di assenza o di impedimento prolungati, le funzioni del Preside verranno svolte dal Decano della Facoltà o da altro componente da questi delegato.

Articolo 7
Il Consiglio di Facoltà – composizione -

1. Il Consiglio di Facoltà è composto da:
 - a) Professori di ruolo, Ordinari e Associati;
 - b) Professori Straordinari ex art. 1, comma 12 della legge 4 novembre 2005, n. 230;
 - c) Ricercatori,incardinati presso la Facoltà. I suddetti soggetti sono componenti effettivi del Consiglio e sono dotati di diritto di voto.
2. Possono prendere parte al Consiglio di Facoltà, su invito del Preside, anche stabilmente in qualità di membri aggiunti, ma senza diritto di voto:
 - a) Professori di ruolo, Ordinari e Associati;
 - b) Professori Straordinari ex art. 1, comma 12 della legge 4 novembre 2005, n. 230;
 - c) Ricercatori,incardinati in altre Facoltà dell'Ateneo ma titolari di Corsi di Studio attivati nella Facoltà.
3. Possono prendere parte alle sedute del Consiglio, su invito del Preside, senza diritto di voto:
 - a) limitatamente a singole questioni che li riguardino, i Professori a contratto titolari degli insegnamenti impartiti nella Facoltà;
 - b) limitatamente a singole questioni che li riguardino, i Professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nella Facoltà che non siano componenti del Consiglio;
 - c) limitatamente a singoli punti dell'ordine del giorno, i responsabili delle strutture scientifiche, didattiche, tecniche e amministrative dell'Ateneo ritenute d'interesse generale della Facoltà;



- d) limitatamente a singoli punti dell'ordine del giorno, Professori e Ricercatori incardinati in altre Università, Istituzioni ed enti di Ricerca, italiani e stranieri, liberi professionisti, il cui parere venga ritenuto d'interesse in vista di determinate deliberazioni.

Articolo 8

Il Consiglio di Facoltà – competenze –

1. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:
 - a) la formulazione delle linee d'indirizzo della Facoltà nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto, del Regolamento Generale e del Regolamento Didattico di Ateneo;
 - b) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
 - c) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
 - d) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
 - e) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai Corsi di Studio;
 - f) l'esercizio delle competenze che l'art. 94, comma 1 del D.P.R. 11 luglio 1982, n. 382 attribuisce al Consiglio di Corso;
 - g) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni ad essa demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri Organi previsti dallo Statuto.

Articolo 9

Il Consiglio di Facoltà – funzionamento delle sedute –

1. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside che provvede a predisporre il relativo ordine del giorno.
2. Il Consiglio potrà essere inoltre convocato dal Preside su richiesta scritta, corredata dall'indicazione dell'ordine del giorno proposto, di almeno un quinto dei componenti effettivi. Tutti i componenti del Consiglio possono formulare al Preside delle proposte in merito alla definizione dell'ordine del giorno delle sedute.
3. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, è comunicato agli aventi diritto almeno cinque giorni naturali continuativi prima della data fissata per l'adunanza. In caso di motivata urgenza, tale termine può essere ridotto fino a 24 ore. Entro quest'ultimo termine, è possibile comunicare l'integrazione, per motivi di urgenza, dell'ordine del giorno già inviato.
4. La convocazione può essere effettuata mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato da ciascun componente del Consiglio, o con altro strumento ritenuto idoneo.
5. Le adunanze del Consiglio di Facoltà sono presiedute dal Preside o, in sua mancanza, dal componente più anziano in ruolo, e a parità di ruolo, di età.
6. La partecipazione alle adunanze del Consiglio di Facoltà è obbligatoria. Eventuali assenze debbono essere preventivamente giustificate per iscritto e adeguatamente motivate. È facoltà del Preside rimettere al Consiglio la valutazione delle giustificazioni addotte. È ammessa la partecipazione in modalità telematica.
7. Il Consiglio si considera validamente riunito quando siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei membri effettivi del Collegio, dedotti gli assenti giustificati. I componenti



- di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, se convocati, concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.
8. Le riunioni possono svolgersi anche avvalendosi di strumenti telematici, nei casi in cui il Presidente ne ravvisi l'opportunità, assicurando comunque la contemporaneità della partecipazione dei convocati. Del carattere telematico della seduta deve esserne data opportuna notizia nel verbale.
 9. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, tranne il caso di modifica del presente Regolamento per il quale è richiesta la maggioranza assoluta dei membri effettivi. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
 10. Delle adunanze del Consiglio viene predisposto e redatto, da parte del Segretario verbalizzante, apposito verbale, che viene sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un membro del Consiglio, nominato di volta in volta dai presenti alla seduta.
 11. Se non redatto e approvato seduta stante, la bozza del verbale viene trasmessa a tutti i componenti del Consiglio. Le eventuali proposte di correzione devono essere presentate per iscritto almeno un giorno prima della seduta in cui è prevista l'approvazione della bozza di verbale e devono essere discusse con precedenza assoluta rispetto agli altri punti all'ordine del giorno. Se non sono pervenute proposte di correzione della bozza di verbale nelle forme ed entro i limiti di tempo predetti, il Preside, in apertura della seduta in cui la bozza di verbale è posta in approvazione, ne propone l'approvazione.
 12. L'approvazione della bozza di verbale di una seduta del Consiglio deve apparire esplicitamente nell'ordine del giorno del Consiglio successivo. L'originale del verbale approvato, con i relativi allegati, deve essere inviata all'Amministrazione centrale dell'Ateneo entro il termine di tre giorni dalla data di approvazione, per la relativa archiviazione.
 13. I lavori del Consiglio di Facoltà, di regola, non sono pubblici. L'accesso ai relativi atti è assicurato secondo le forme di legge.

Articolo 10

I Coordinatori dei Corsi di Studio e i Gruppi di Gestione AQ

1. Per ogni Corso di Studio (CdS), di cui la Facoltà è struttura didattica responsabile, viene nominato:
 - ✓ un Coordinatore;
 - ✓ un Gruppo di Gestione Assicurazione della Qualità (AQ).
2. Il Coordinatore:
 - a) svolge i compiti a lui assegnati nel rispetto delle norme statutarie, regolamentari e derivanti dal sistema di Autovalutazione, Valutazione periodica, Accredimento (AVA);
 - b) viene nominato dal Rettore, su proposta del Consiglio della Facoltà, tra i Professori titolari di un insegnamento nell'ambito del Corso medesimo, anche se incardinato in altra Facoltà;
 - c) resta in carica per tre Anni Accademici e può essere rinominato;
 - d) segue la progettazione, lo svolgimento e la verifica dell'intero corso, tenendo conto anche delle indicazioni fornite dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - e) è garante dell'Assicurazione della Qualità del CdS a livello periferico assicurando lo svolgimento delle attività legate al processo AQ del Corso di Studio;



- f) garantisce la corretta compilazione della scheda SUA-CdS;
 - g) assicura lo svolgimento delle azioni del processo di qualità in relazione alla definizione della domanda di formazione;
 - h) provvede alla stesura della Scheda di Monitoraggio annuale del CdS e del Rapporto di Riesame ciclico.
3. Il Gruppo di Gestione Assicurazione della Qualità (AQ):
- è nominato dal Rettore, per ogni Corso di Studio, ed è composto da:
 - ✓ il Coordinatore, che lo presiede;
 - ✓ almeno altri due docenti, con incarico di insegnamento nell'ambito del Corso di Studio e referenti del medesimo, anche se incardinati in altra Facoltà, designati su proposta del Consiglio della Facoltà cui afferisce il Corso, i quali restano in carica per tre Anni Accademici con possibilità di rinnovo;
 - ✓ uno studente del Corso di Studio, designato secondo quanto stabilito nel Regolamento per la Designazione della Componente Studentesca delle Commissioni Didattiche Paritetiche e dei Gruppi di Riesame;
 - provvede a:
 - ✓ coadiuvare il Coordinatore nella formulazione alla Facoltà della proposta di definizione degli obiettivi e delle relative azioni correttive e/o di miglioramento;
 - ✓ supportare il Coordinatore nelle attività connesse alla gestione del Sistema di AQ del Corso stesso;
 - ✓ redigere i Rapporti di Riesame del Corso di Studio, assumendo il ruolo di Gruppo di Riesame.

Articolo 11

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti – composizione -

1. Così come previsto dall'art. 2, comma 2, lett. g) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in ciascuna Facoltà è istituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS), disciplinata da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. La CPDS è composta almeno da due docenti e due studenti. La numerosità massima è data dal numero di Corsi afferenti alla Facoltà.
3. La componente accademica è designata dal Consiglio di Facoltà, preferibilmente tra i docenti referenti dei Corsi.
4. Tra i docenti designati, il Consiglio di Facoltà provvede alla nomina del Presidente della CPDS.
5. la partecipazione alla Commissione Paritetica è incompatibile con il ruolo di Coordinatore del Corso di Studio, ovvero di componente del Gruppo di Gestione AQ/Riesame.
6. La componente studentesca viene designata secondo quanto stabilito nell'apposito Regolamento per la Designazione della Componente Studentesca delle Commissioni Didattiche Paritetiche e dei Gruppi di Riesame, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti – competenze -

1. Oltre a quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo, alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti, compete:



- a) il monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori, svolto avvalendosi anche dei risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti;
- b) il monitoraggio degli indicatori relativi alle attività di cui alla lettera a);
- c) la proposta al Nucleo di Valutazione di autonomi indicatori, adeguatamente armonizzati con gli indicatori ANVUR, volti a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica;
- d) la predisposizione annuale di una relazione al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità di Ateneo, ai Corsi di Studio ed ai Consigli di Facoltà, contenente le proposte dirette al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei Corsi di Studio delle strutture didattiche di riferimento, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento;
- e) la formulazione di pareri riguardanti l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di Studio.

Articolo 13

Altre Commissioni e Comitati di Indirizzo

1. Fatte salve le prerogative degli Organi istituzionali, il Consiglio di Facoltà può deliberare l'istituzione, senza oneri per l'Ateneo, di Commissioni di lavoro, temporanee o permanenti, competenti a fornire pareri su specifiche materie o particolari questioni di interesse per la Facoltà. Nella stessa delibera, il Consiglio di Facoltà provvede a:
 - a) nominare il Presidente che, di regola, è il Preside, salvo che non sia diversamente previsto dalla normativa vigente;
 - b) designare i componenti;
 - c) definire le competenze e la durata, salvo che non siano già disciplinate da altra normativa o dai Regolamenti dell'Ateneo.
2. Nel caso in cui la presidenza venga attribuita ad un soggetto diverso dal Preside, quest'ultimo può comunque prendere parte ai lavori delle Commissioni e partecipare alle eventuali votazioni, con voto consultivo.
3. Ciascuna Commissione riferisce del proprio operato al Consiglio di Facoltà, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate all'atto dell'istituzione, ovvero qualora il Preside, anche su richiesta di un componente del consiglio, lo ritenga opportuno.
4. Il Consiglio di Facoltà può deliberare l'istituzione di un Comitato di Indirizzo (CI) a cui vengono assegnate delle funzioni consultive e propositive al fine di assicurare la sempre maggiore rispondenza degli obiettivi formativi dei singoli corsi di Studio attivati nella Facoltà ai potenziali sbocchi occupazionali. Il CI, di regola, è presieduto dal Preside ed è costituito da:
 - a) i Coordinatori dei Corsi di Studio;
 - b) il Presidente delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti di Facoltà;
 - c) rappresentanti di Enti e Aziende rappresentative del mondo del lavoro e delle professioni.
5. Qualora istituito, le attività del CI vengono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio della Facoltà.



TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Articolo 14

Offerta didattica

1. La Facoltà, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e ss.mm.ii. attiva, anche in collaborazione con altre Facoltà dell'Ateneo e di altri Atenei, Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, in relazione alle competenze degli afferenti alla Facoltà e alla disponibilità di risorse per la docenza da parte della Facoltà stessa.
2. La Facoltà può inoltre attivare, anche in collaborazione con altre Facoltà dell'Ateneo e di altri Atenei, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, per il conferimento di Master di primo e di secondo livello, e corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti.
3. L'offerta didattica della Facoltà si attua nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Articolo 15

Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio

1. Per ciascun Corso di Studio di cui al Comma 1 dell'articolo 14 del presente Regolamento, il Consiglio di Facoltà, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, approva la proposta del Relativo Ordinamento Didattico, ovvero l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di Studio, nel rispetto delle disposizioni del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e ss.mm.ii..
2. La suddetta proposta, una volta approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere successivamente e definitivamente approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, così come previsto dalla normativa vigente.
3. L'entrata in vigore dell'Ordinamento Didattico dei Corsi di Studio è stabilita con Decreto Rettorale.
4. Ogni Ordinamento Didattico determina:
 - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei Corsi di Studio, indicando le relative classi di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
5. Gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio afferenti alla Facoltà, sono riepilogati nell'Allegato 1 al presente Regolamento di cui costituisce parte integrante.



Articolo 16

Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio

1. In conformità con il relativo Ordinamento Didattico, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e del Regolamento Didattico di Ateneo, ciascun Corso di Studio è disciplinato da un proprio Regolamento Didattico, il quale definisce le modalità di espletamento, la disciplina e l'organizzazione generale delle attività formative del Corso di Studio.
2. Il Regolamento Didattico dei Corsi di Studio, viene deliberato dal Consiglio di Facoltà e sottoposto all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Successivamente, la sua entrata in vigore viene disposta con Decreto Rettorale.
3. In particolare, il Regolamento Didattico dei Corsi di Studio determina:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
4. Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dalle Facoltà, previo parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione è adottata a prescindere dal parere.
5. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio afferenti alla Facoltà, sono riepilogati nell'Allegato 1 al presente Regolamento di cui costituisce parte integrante.

Articolo 17

Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio

1. Per l'immatricolazione ai Corsi di Studio della Facoltà, occorre essere in possesso dei titoli di Studio previsti dalla Legge e di una adeguata preparazione iniziale.
2. I requisiti di legge e le modalità di verifica della preparazione iniziale per l'ammissione ai Corsi di Studio coordinati dalla Facoltà, sono indicati nei Regolamenti di Corso di Studio e pubblicati sul sito web dell'Ateneo, nella sezione dedicata alla Facoltà.
3. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea (o ad un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico), occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, è previsto altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi Regolamenti Didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), da soddisfare nel primo anno di corso, unitamente



alle modalità di accertamento di tali obblighi. Per i Corsi di Laurea (o Laurea Magistrale a Ciclo Unico) la verifica della preparazione iniziale può essere effettuata anche dopo l'immatricolazione e comunque entro il primo anno di corso.

4. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale, non a ciclo unico, occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il Regolamento Didattico di ogni Corso di Laurea Magistrale, stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso oltre che del titolo di studio richiesto, di specifici requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata con modalità definite nei Regolamenti Didattici.
5. Per i Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico la verifica curriculare e di personale preparazione deve essere effettuata obbligatoriamente prima dell'iscrizione. Lo studente dovrà maturare gli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi prima dell'iscrizione.

Articolo 18

Iscrizione ai Corsi Singoli

1. È consentita l'iscrizione ai singoli Corsi di insegnamento, previa positiva valutazione da parte dei competenti Organi Accademici.
2. Gli studenti già laureati, possono frequentare, al massimo, tre Corsi singoli, ad eccezione:
 - a) dei laureati che, per l'ammissione a concorsi pubblici o per l'accesso ad una Scuola di Specializzazione, hanno la necessità di una integrazione dei piani di studio del proprio Corso di Laurea;
 - b) dei laureati che per l'accesso alle Lauree Magistrali attivate presso la Facoltà devono maturare eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
3. Gli studenti già laureati non potranno iscriversi a Corsi singoli attivati all'interno di Corsi di livello superiore al titolo universitario in loro possesso.
4. Gli studenti non laureati, in possesso di un Diploma di Scuola superiore di secondo grado, possono iscriversi fino ad un massimo di tre Corsi singoli, da scegliersi esclusivamente all'interno delle discipline attivate nei percorsi di Laurea triennale.

Articolo 19

Crediti Formativi Universitari

1. Il Credito Formativo Universitario (CFU), ed il numero di CFU necessari a conseguire i titoli di studio, sono fissati dalle norme di legge le quali prevedono che ad un credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La frazione dell'impegno orario riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, non può essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
2. Al fine di limitare l'eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche, ai sensi del D.M. 22 settembre 2010, n. 17, ed in particolare dell'Allegato "D", e del DM 12 dicembre 2016, n. 987, ed in particolare dell'Allegato "A", gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili dai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale della Facoltà, sono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti.



3. La distribuzione del carico didattico delle attività formative telematiche segue i criteri suggeriti dall'ANVUR i quali prevedono che ad 1 CFU corrispondono almeno 6 ore di Didattica Erogativa (DE) e di Didattica Interattiva (DI), di cui almeno un'ora di Didattica Erogativa ed un'ora di Didattica Interattiva. Fermo restando il minimo indicato, il rapporto tra DE e DI può variare nel rispetto della specificità dell'insegnamento e della libertà didattica del docente. Date le necessità di riascolto, la durata fisica di erogazione, deve essere moltiplicata per due.
4. La distribuzione del carico didattico delle attività formative in presenza, ove presenti negli Ordinamenti Didattici, prevede che ad 1 CFU corrispondano:
 - a) almeno 6 ore di didattica frontale;
 - b) 12,5 ore di attività laboratoriali, esercitazioni, simulazioni assistite in presenza;
 - c) 25 ore di lavoro studente in attività di tirocinio.
5. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 CFU.
6. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa, vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Corso di Studio.
7. In caso di:
 - a) trasferimenti o passaggi di Corso nell'ambito della stessa Facoltà;
 - b) trasferimenti o passaggi di Corso attivati in diverse Facoltà dell'Ateneo;
 - c) trasferimenti o passaggi di Corso attivati in altri Atenei, anche esteri,il Consiglio di Facoltà delibera in merito all'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento, indicando a quale anno di corso lo studente deve iscriversi.
8. Fermo restando il rispetto dei criteri e delle procedure indicati dalla normativa vigente, i criteri e le procedure per il riconoscimento, in termini di CFU, delle conoscenze e delle abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché delle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione l'Ateneo abbia concorso, vengono disciplinati attraverso appositi Regolamenti di Ateneo approvati dal Consiglio di Amministrazione.
9. In ogni Corso di Studio, è istituito un apposito Ufficio CFU con il compito di gestire le seguenti istanze relative alla carriera degli studenti:
 - a) richieste di convalida di esami a seguito di passaggi e trasferimenti;
 - b) richieste di convalide di esami sostenuti durante periodi di studio trascorsi all'estero sulla base di accordi di collaborazione Erasmus;
 - c) richieste di riconoscimento di carriere pregresse;
 - d) richieste di riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali, nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente;
 - e) richieste di riconoscimento crediti di tipologia F, per attività di tirocinio o altro.

Al termine dell'analisi, l'Ufficio, nel rispetto della normativa vigente e dell'offerta formativa, provvede all'elaborazione di un documento di prevalutazione e, previa accettazione e conseguente immatricolazione dello studente, del piano degli studi con il relativo riconoscimento dei CFU.

Al fine di garantire l'immatricolazione degli studenti, nonostante lo sfasamento temporale rispetto allo svolgimento dei Consigli di Facoltà, l'Ufficio opera in stretta collaborazione



con il Preside, il quale, su mandato del Consiglio di Facoltà, provvede all'analisi e all'approvazione dei documenti citati i quali verranno sottoposti a ratifica nei successivi Consigli di Facoltà.

Articolo 20

Corsi di Perfezionamento Scientifico e di Alta Formazione permanente e ricorrente

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ed ai sensi dell'art. 3 comma 9 del D.M. 20 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., il Consiglio di Facoltà può deliberare annualmente l'attivazione di Corsi di Perfezionamento Scientifico e di Alta Formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello, per i quali si rinvia al Regolamento di Ateneo che li disciplina.
2. Il Consiglio di Facoltà può deliberare annualmente l'attivazione di Corsi di Aggiornamento e Perfezionamento Professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per i quali si rinvia a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Entrata in vigore

1. Il Presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il 1° luglio 2017, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. Per quanto non stabilito nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia e quanto contenuto nello Statuto, nel Regolamento Generale e nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 22

Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento, che dovranno essere deliberate dal Consiglio di Facoltà, potranno essere proposte dal Preside, dai Coordinatori dei Corsi di Studio o da almeno un quarto dei componenti il Consiglio di Facoltà.
2. Le modifiche sono rese esecutive con Decreto emanato dal Rettore previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento, salvo che non si tratti di norme di immediata applicazione.



ALLEGATO 1

REGOLAMENTI E ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO

FACOLTÀ DI ECONOMIA

- ✓ Corso di Laurea in Scienze Economiche (Classe L-33):
http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO_DIDATTICO_L33.pdf
- ✓ Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Economia (Classe LM-56):
http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO_DIDATTICO_LM56.pdf

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

- ✓ Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (Classe L-14):
http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO_DIDATTICO_L14.pdf
- ✓ Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (Classe LMG-01):
http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO_DIDATTICO_LMG_01.pdf

FACOLTÀ DI LETTERE

- ✓ Corso di Laurea in Lettere (Classe L-10):
http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO_DIDATTICO_L10.pdf
- ✓ Corso di Laurea Magistrale in Filologia e Letterature Moderne (Classe LM-14):
http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO_DIDATTICO_LM14.pdf
- ✓ Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale (Classe LM-38):
http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO_DIDATTICO_LM38.pdf

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

- ✓ Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione (Classe L-19):
http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO%20DIDATTICO_L19.pdf
- ✓ Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (Classe L-24):
http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO%20DIDATTICO_L24.pdf
- ✓ Corso di Laurea Magistrale in Psicologia (Classe LM-51):
http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO%20DIDATTICO_LM51.pdf
- ✓ Corso di Laurea Magistrale in Pedagogia (Classe LM-85):
http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO%20DIDATTICO_LM85.pdf

FACOLTÀ SCIENZE POLITICHE

- ✓ Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (Classe L-36):
http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO%20DIDATTICO_L36.pdf
- ✓ Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche (Classe LM-62):
http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO%20DIDATTICO_LM62.pdf

FACOLTÀ SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

- ✓ Corso di Laurea in Ingegneria Civile (Classe L-7):
http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO%20DIDATTICO_L7.pdf
- ✓ Corso di Laurea in Ingegneria Informatica (Classe L-8):
http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO%20DIDATTICO_L8.pdf
- ✓ Corso di Laurea in Ingegneria Industriale (Classe L-9):
http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO%20DIDATTICO_L9.pdf
- ✓ Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (Classe LM-23):
http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO%20DIDATTICO_LM23.pdf
- ✓ Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare (Classe LM-30):



- http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO%20DIDATTICO_LM30.pdf
- ✓ Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (Classe LM-32):
http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO%20DIDATTICO_LM32.pdf
- ✓ Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale (Classe LM-33):
http://www.unimarconi.it/download/attachments/REGOLAMENTO%20DIDATTICO_LM33.pdf